REGOLAMENTO (CEE) N. 2511/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1992

che fissa, per il cotone non sgranato, la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione 1991/1992, che determina per la campagna 1992/1993 la produzione stimata e la riduzione dell'aiuto e che fissa la diminuzione del prezzo di obiettivo per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 [2], in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81, la produzione effettiva di ogni campagna deve essere fissata annualmente alla luce, in particolare, dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1991/1992 al livello indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81, prima dell'inizio di ogni campagna occorre stabilire la produzione stimata di cotone; che in base ai dati disponibili è opportuno fissare la produzione stimata per la campagna ai dati disponibili è opportuno fissare la produzione stimata per la campagna di commercializzazione 1992/1993 al livello indicato in appresso;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2052/92 [4], occorre ridurre, qualora la produzione stimata superi il quantitativo massimo garantito, l'importo dell'aiuto applicando i criteri previsti nello stesso paragrafo; che tuttavia, per la campagna 1992/1993, la diminuzione dell'aiuto si limita al 15 % del prezzo d'obiettivo, ma che una diminuzione superiore a tale limite è riportata sul prezzo d'obiettivo della campagna successiva entro un limite del 5 %; che l'applicazione delle disposizioni succitate induce a fissare, per la campagna 1992/1993, una riduzione dell'aiuto conforme a quanto indicato in appresso;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 999 024 t.

2. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993:

— la produzione stimata è fissata a 1 145 717 t;

— la riduzione dell'importo dell'aiuto è fissata a 15,419 ECU/100 kg.

3. Il prezzo d'obiettivo per la campagna 1993/1994 è diminuito di 5,140 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
[2] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.
[3] GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
[4] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 10.